

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 117**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente norme in materia  
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 giugno 2002)**

—————



## *Ministero delle Attività Produttive*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-NORMATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 142 DEL 3 APRILE 2001.

*Il presente Decreto Legislativo nasce dall'esigenza di ammodernare e riordinare le norme in materia di controlli sugli Enti Cooperativi manifestata dal Parlamento con la legge delega del 3 aprile 2001 n.142(art. 7).*

*La materia è stata fino ad oggi disciplinata dal codice civile e dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947 n. 1577, nonché da successive disposizioni, le più importanti delle quali sono contenute nella Legge 31/1/1992, n.59 che, tuttavia apparivano in buona parte superate dai tempi ed inadatte a rendere la predetta vigilanza sugli Enti Cooperativi sufficientemente penetrante.*

*Da diverso tempo a questa parte si è infatti sentita l'esigenza di rendere più efficiente ed efficace il sistema dei controlli in materia di cooperazione al fine di evitare quei fenomeni di snaturamento delle finalità mutualistiche che si sono sempre più frequentemente manifestate.*

*Da qui l'opportunità di emanare una Legge di delega al Governo per rivisitare il sistema dei controlli sugli Enti Cooperativi. Il Parlamento ha optato per tale scelta legislativa in quanto la complessità di tale "sistema" era tale da rendere opportuna la redazione di "uno o più decreti legislativi".*

*Il Decreto delegato che, in base a tali necessità, è stato così predisposto persegue i seguenti fondamentali obiettivi, tutti coerenti con la delega parlamentare.*

- a) *concentrare su un'unica autorità di vigilanza ( Ministero delle Attività Produttive ) i controlli sulla natura mutualistica di tutti gli Enti Cooperativi;*
- b) *espletare tale vigilanza attraverso un sistema di accertamenti ( revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie ) concentrati sulla autentica natura mutualistica degli Enti Cooperativi e sulla loro corretta gestione amministrativa/contabile;*
- c) *rendere sempre più significativa la funzione assistenziale e di controllo sugli Enti Cooperativi, anche da parte delle Associazioni Nazionali riconosciute del movimento cooperativo nella logica di un complessivo innalzamento quali-quantitativo della attività di vigilanza;*
- d) *ampliare la base dei revisori di cooperative assicurando che i medesimi siano sempre più professionali e qualificati;*
- e) *semplificare e , pertanto, rendere più rapido ed efficace il procedimento " sanzionatorio" nei confronti degli Enti Cooperativi irregolari;*

*I soggetti coinvolti per tali complessi obiettivi sono: primo fra tutti, il Ministero delle Attività Produttive e poi le Associazioni Nazionali riconosciute del movimento cooperativo alle quali aderiscono ben 40.000 Enti Cooperativi e che si è inteso coinvolgere con sempre maggiore proficuità nell'azione di assistenza e controllo del movimento cooperativo associato.*

Attuando quanto previsto nell'art. 7 della Legge 3 aprile 2001 n° 142, si è predisposto un decreto legislativo di riordino ed ammodernamento della vigilanza in materia di cooperazione che consta di n° 24 articoli, di cui la presente relazione costituisce commento.

Si precisa che la normativa di cui trattasi non contrasta con norme costituzionali o con disposizioni comunitarie.

## **Art. 1** **(Vigilanza cooperativa)**

L'art. 1 fa rientrare nella vigilanza del Ministero delle Attività Produttive ogni forma di ente cooperativo senza i limiti prima contenuti nel decreto legislativo n. 1577/47 (c.d. "legge Basevi") che, all'art. 1, ne escludeva i casi per i quali norme speciali disponessero diversamente.

L'esclusività attiene ai controlli sulla "mutualità" che costituisce l'essenza stessa della natura dell'ente cooperativo ed è presupposto per le

agevolazioni di qualsivoglia natura (fiscale, finanziaria, creditizia. ecc...).

Si attua, in tal modo, quanto previsto dalla lettera i) dell'art. 7 Legge 142/2001, che demanda al legislatore delegato il compito di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti tra le varie tipologie di controllo evitando che sulla natura mutualistica dell'ente cooperativo possano esprimersi più autorità di controllo (ad esempio Ministero Attività Produttive, Amministrazione finanziaria, INPS).

Resta salva la vigilanza "concorrente" di altre autorità amministrative, prevista per materie di loro esclusiva competenza (ad esempio la vigilanza della Banca d'Italia sulle banche popolari e quelle di credito cooperativo ai sensi del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, ovvero, dell'Amministrazione finanziaria in materia tributaria ecc...).

Si attua in tal modo la delega prevista nell'art. 7, comma 1.

## **Art. 2**

### **(Modalità e soggetti abilitati)**

L'art. 2 indica per le sole cooperative agevolate una cadenza ispettiva minima con periodicità biennale, mentre, per tutti gli altri enti cooperativi la suddetta revisione avverrà secondo cadenze e modalità stabilite con un D.M. che terrà anche conto dei criteri stabiliti nei decreti legislativi attuativi della delega prevista dall'articolo 5 della legge di riordino del diritto societario.

Si evita, in tal modo, di frammentare eccessivamente l'attività ispettiva. Si conferma poi l'esercizio della vigilanza da parte del Ministero e delle Associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo limitatamente agli enti cooperativi ad esse aderenti.

Si precisano i contorni della vigilanza delle Associazioni individuandone poteri ed obblighi.

Si introduce la "certificazione" dei requisiti mutualistici (disciplinata più compiutamente nel successivo art. 5) al fine di consentire agli enti cooperativi interessati un più agevole accesso alle provvidenze previste in loro favore nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo ispettivo.

Si attua in tal modo la delega prevista dall'art. 7 comma 1, lettera d).

**Art. 3**  
**(Riconoscimento delle Associazioni)**

La legislazione vigente (legge Basevi), risalente alla fine degli anni quaranta quando il settore cooperativo si componeva di alcune migliaia di sodalizi, prevede un minimo di mille cooperative perché una Associazione possa chiedere ed ottenere il riconoscimento. Ora che il numero complessivo degli enti cooperativi si aggira su cifre nettamente superiori l'aggiornamento di cui si discute è orientato nel senso dell'innalzamento della soglia minima numerica. In tal senso si è provveduto richiedendo, a partire dal 1 gennaio 2004, l'adesione di almeno 2000 enti.

Si attua in tal modo la delega prevista dall'art.7 comma 1 lettera m).

**Art. 4**  
**(Oggetto della revisione cooperativa)**

L'art. 4 individua l'oggetto dei controlli da effettuare in sede di revisione cooperativa, con preminenza per l'attività assistenziale e di consulenza (comma 1) seguita da un penetrante controllo sulla natura mutualistica dell'ente cooperativo ( comma 2). La norma ha come obiettivo quello di individuare elementi concreti di mutualità per consentirne una effettiva parametrizzazione (reale consistenza della base sociale, partecipazione dei soci alla vita dell'impresa ed allo scambio mutualistico, ecc...)

Si prevede altresì una verifica di conformità del rapporto di lavoro instaurato tra socio e cooperativa al regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001; tanto al fine di garantire la correttezza giuridica del rapporto stesso.

Si attua in tal modo la delega prevista nel comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 e lettera c).

**Art. 5**  
**(Conclusione della revisione cooperativa)**

L'art. 5 introduce la novità del "certificato" di avvenuta revisione rilasciato all'ente cooperativo per eventuali esigenze attestative o certificative.

Importante ed innovativo anche quanto previsto in tema di “diffida”, atto amministrativo ora rimesso direttamente alla responsabilità del revisore incaricato dell’ispezione la cui azione è comunque, sempre, soggetta al controllo di merito dell’Amministrazione vigilante.

Detta innovazione semplifica ed accelera il controllo ispettivo rendendolo più efficace: la “diffida” non è più atto propedeutico all’adozione di un provvedimento sanzionatorio.

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1.

## **Art. 6**

### **(Dichiarazione sostitutiva)**

L’art. 6 introduce, come ulteriore novità, la possibilità di una “certificazione” da parte dell’ente cooperativo riguardante i propri requisiti nel caso in cui questa sia necessaria per l’ottenimento di agevolazioni di qualsivoglia natura, in assenza di avvenuta ispezione.

Affinché l’ente possa “certificare” la propria posizione è prevista una serie di oneri di natura documentale, atti a garantire, almeno in linea di massima, la presumibile legittimità della richiesta.

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1.

## **Art. 7**

### **(Il revisore di cooperative)**

Viene delineata la figura del revisore di ente cooperativo.

Al momento attuale non viene prevista la possibilità di stipulare convenzioni con le Associazioni nazionali in quanto è in fase di esame parlamentare piuttosto avanzato la proposta, di origine governativa, di una disposizione – inserita in uno dei cd. “collegati” alla legge finanziaria - soppressiva di tale facoltà.

Si prevede una qualificazione professionale dei revisori attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero o dalle Associazioni previa specifica autorizzazione.

Si istituisce l’elenco dei revisori.

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1, lettera h).

## **Artt. 8, 9 e 10**

**(Modalità e soggetti incaricati. Oggetto dell'ispezione straordinaria. L'ispettore di cooperative)**

Trattasi di un "pacchetto" normativo che riguarda l'ispezione straordinaria ministeriale nelle sue modalità di esecuzione, nel suo oggetto nonché nei poteri attribuiti all'ispettore del Ministero.

Si pone in evidenza la natura dei controlli dell'ispezione straordinaria che, a differenza della revisione cooperativa, non assume caratteristiche consulenziali – assistenziali ma meramente ispettive aggiungendo ai controlli sulla natura mutualistica dell'ente cooperativo anche quelli relativi ad una sostanzialmente corretta gestione amministrativo-contabile.

Si affinano anche i controlli sul rapporto di lavoro socio-cooperativa.

Si conferiscono all'ispettore significativi poteri per rendere il controllo penetrante e "a tutto campo" in grado di garantire lo Stato nei confronti di comportamenti gravemente irregolari dell'ente interessato.

L'ispezione straordinaria diviene il "fulcro" della vigilanza dello Stato che la esercita attraverso suoi funzionari appartenenti ad un apposito profilo professionale inserito nell'organico del Ministero delle Attività Produttive.

E' attraverso tale strumento che si rilancia concretamente l'obiettivo di reprimere le manifestazioni patologiche del movimento cooperativo quanto a "spurietà" e/o "cattiva gestione".

In tal modo si attua la delega prevista nel comma 1, lettere f) e i).

## **Art. 11**

**(Certificazione del bilancio)**

Si adeguano i parametri previsti dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, rendendoli più congrui rispetto alla onerosità della certificazione del bilancio di esercizio degli enti cooperativi di dimensioni medio-grandi. Prevedere, infatti, la certificazione – che costituisce un onere economico rilevante – per bilanci di limitata consistenza appare eccessivo nonché dispendioso.

Si eleva soprattutto il parametro relativo alle riserve indivisibili portandolo dalle attuali lire 4.045.862.466 ad Euro 4.000.000=.

Gli attuali parametri relativi alla produzione ed ai prestiti da soci sono, rispettivamente, pari a lire 107.889.659.053 (Euro 55.720.358,76) e lire 4.045.862.466( 2.089.513,59)

La certificazione viene considerata quale atto complementare della vigilanza e l'ente cooperativo che sia obbligato a richiederla, ove inadempiente, può essere sottoposto al provvedimento sanzionatorio della gestione commissariale (art. 2543 c.c.).

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1, lettera g).

## **Art. 12 (Provvedimenti)**

Vengono riproposti i provvedimenti a carico degli enti cooperativi, già previsti dall'art. 11 della legge "Basevi".

Tra essi viene aggiunto quello previsto dall'art. 2540 c.c. in quanto, nella sua nuova stesura, l'articolo di legge non riguarda solo i cosiddetti provvedimenti "sanzionatori" ma tutti quelli che vengono comunque adottati dal Ministero.

Diventano atti "dovuti" alcuni provvedimenti sanzionatori adottati a seguito di irregolarità di particolare gravità (enti che si sottraggono all'attività di vigilanza, che non perseguono scopi mutualistici, che violano i regolamenti di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001):

Al fine di semplificare l'azione amministrativa viene eliminata la necessità della "previa diffida" rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio ("diffida" lasciata alla valutazione del revisore o dell'ispettore durante le rispettive fasi procedurali).

Viene altresì eliminato il "passaggio" dalla Commissione Centrale per le Cooperative (che esprimeva un parere "obbligatorio" non "vincolante" sui provvedimenti di cui trattasi) al fine di rendere il procedimento più semplice e rapido, pertanto, più efficace.

Sempre al fine della semplificazione e dell'efficacia dell'azione di vigilanza, viene eliminato l'intervento di altre autorità governative sul procedimento di adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1.



**Art. 13 - 14**  
**(Collegio Sindacale)**

E' stata previsto il carattere transitorio delle disposizioni relative al Collegio Sindacale fino alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001 n. 366.

Si è esteso agli Enti Cooperativi ed agli Enti Mutualistici di cui all'art. 2512 C.C. quanto già contenuto dall'art. 21, comma 5, Legge 266/1997. Il collegio sindacale non sarebbe, pertanto, più obbligatorio oltre che per la piccola società cooperativa, anche per quegli Enti Cooperativi (o Mutualistici) ordinari che stanno al di sotto dei parametri stabiliti dall'art. 2488 C.C. per le s.r.l.

Si è inoltre voluto limitare alle sole cooperative tenute alla certificazione del bilancio ex art. 15 Legge 59/92 (sempre se emittenti strumenti finanziari partecipativi e non) l'applicazione del Decreto Legislativo n° 58/1998.

Ciò al fine di non gravare eccessivamente sugli enti cooperativi di dimensioni ridotte.

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1, lettera a).

**Art. 15**  
**(Istituzione dell'Albo Nazionale delle Cooperative)**

Viene istituito l'Albo Nazionale degli enti cooperativi in sostituzione del Registro Prefettizio previsto dagli artt. 13 e 14 della legge "Basevi".

Si attua in tal modo la delega prevista dal comma 1, lettera n).

**Art. 16**  
**(Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28)**

Si è inteso modificare la norma che assegnava agli enti cooperativi un termine di 6 mesi per recepire nei propri statuti le disposizioni di cui

all'art. 2536 del codice civile e dell'art. 11, comma 5, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; per cui si consente agli enti cooperativi di poter modificare i propri statuti anche dopo ma non oltre i termini concessi dall'Amministrazione in sede di controllo senza incorrere in sanzioni di sorta, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

Si attua in tal modo la delega del comma 1 .

### **Art. 17**

#### **(Modifica alla legge 31 gennaio 1992, n. 59)**

La previsione si rende necessaria in quanto il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 59/92 accenna solo alla quota di "utili" da versare all'apposito capitolo del bilancio statale istituito dall'art. 20 della legge medesima; trattasi del 3% (art. 11 comma 4) degli utili realizzati dagli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo. Nessun cenno, invece, fa il predetto comma 6 dell'art. 11 al versamento nell'apposito capitolo del bilancio statale del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione di cui al precedente comma 5 . Da qui la necessità di precisare che anche il patrimonio residuo degli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni, in caso di liquidazione, deve essere devoluto all'apposito capitolo già richiamato e di cui al citato art. 20 della legge n. 59/92.

Si è inoltre esteso, con il comma 2 , quanto già previsto dall'art. 15 comma 3, della Legge 31.1.1992 n° 59 in tema di cooperative edilizie di abitazione, al fine di rendere più "trasparente" la gestione dell'ente mettendo a disposizione dei soci le risultanze del verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

Si attua in tal modo la delega del comma 1,

### **Art. 18**

#### **(Vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo)**

Si conferma il potere esclusivo di vigilanza del Ministero delle Attività Produttive in materia di mutualità anche nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo fatta salva la vigilanza specifica della Banca d'Italia nelle materie di propria competenza.

Si attua in tal modo la delega di cui al comma 1,

### **Artt. 19 e 20**

#### **Norme transitorie ed abrogazioni**

Sono state individuate le disposizioni per le quali è stata prevista un operatività subordinata all'entrata in vigore delle norme relative all'Albo nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. n) della legge 03/04/2001 n. 142.

Sono state altresì individuate le disposizioni oggetto di specifica abrogazione.

Si attua in tal modo la delega prevista nel comma 1 , lett. q).

### **Art. 21**

#### **Invarianza di spesa**

E' stata prevista esplicitamente la mancanza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.



## *Ministero delle Attività Produttive*

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL DECRETO  
LEGISLATIVO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ENTI  
COOPERATIVI PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE  
N. 142 DEL 3 APRILE 2001.**

Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come indicato all'articolo 21.

**A.I.R. relativa al decreto sulla vigilanza cooperativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001 n. 14**

**Attività interessata dalla normativa:** vigilanza sulle società cooperative.

**Settori economici coinvolti:** imprese cooperative di tutti i comparti economici.

**Ambito oggettivo del decreto:** intero territorio nazionale eccezion fatta per quattro delle cinque Regioni a statuto di specie (Friuli V. Giulia, Trentino A. Adige, Sicilia, Valle D'Aosta).

**Ambito soggettivo del decreto:**

- a) (in modo diretto, quali soggetti destinatari dell'attività di vigilanza): tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari, piccole società cooperative, banche di credito cooperativo;
- b) (in modo indiretto, quali soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza): Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, revisori di cooperativa, ispettori di cooperativa, dipendenti di altre Amministrazioni – con competenza in materia cooperativa -, società di revisione in possesso dei requisiti ex art. 15, 2 comma, legge 31 gennaio 1992, n° 59, Commissari liquidatori nominati ex art. 2540 cc., Commissari liquidatori nominati ex art. 2544 cc., Commissari nominati ex art. 2543 cc.

### **Amministrazioni Pubbliche interessate direttamente:**

- Ministero delle Attività Produttive, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DPL e DRL), Ministero dell'Interno (UTG), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

### **Amministrazioni Pubbliche interessate indirettamente:**

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regioni ed ogni altro soggetto, pubblico o comunitario, erogatore di agevolazioni di ogni natura nei confronti degli Enti Cooperativi.

### **Uso dello strumento legislativo:**

motivato dalla delega contenuta nella legge menzionata in epigrafe.

### **Impatto sulla normativa attuale:**

L'attuale normativa prevede che sul carattere mutualistico del sodalizio si possano pronunciare più soggetti e quindi la previsione è stata rivolta, in primo luogo, a fare chiarezza su questa competenza "diffusa", rimettendo al Ministero delle attività produttive la competenza esclusiva a pronunciarsi in proposito.

Oltre a ciò si è inciso su un sistema di vigilanza farraginoso e che non conduceva a risultati apprezzabili soprattutto in termini di tempo; per queste ragioni si è puntato soprattutto

sulla “semplificazione” dei procedimenti, provvedendo ad eliminare alcune fasi procedurali quali quella che prevedeva – prima dell’adozione di ogni provvedimento – la acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Centrale per le cooperative, quella che contemplava la competenza ad elevare diffida all’ente in capo all’Autorità vigilante e che ora è stata attribuita alla diretta responsabilità del revisore (prevedendo una forma di controllo a posteriori da parte dell’Ufficio sull’operato del medesimo revisore).

**Confliggenza con la normativa comunitaria e con le pronunzie della Corte Costituzionale:**  
non vi sono disposizioni confliggenti.

**Obiettivi che si intendono perseguire con il presente atto normativo:**

- a) concentrare su un'unica Autorità di vigilanza (Ministero delle Attività Produttive) i controlli sulla natura mutualistica di tutti gli Enti Cooperativi;
- b) semplificare e pertanto, rendere più rapidi ed efficaci i provvedimenti “sanzionatori” nei confronti dell’Ente cooperativo “irregolare”.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
- Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di società cooperative";
- Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
- Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
- Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
- Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
- Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al governo per la riforma del diritto societario";
- Vista la legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimento dei termini";
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici Territoriali del Governo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....; Acquisiti i pareri della Commissione ..... della Camera dei Deputati in data ..... e della Commissione ..... del Senato della Repubblica in data .....
- Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..... ;  
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Attività Produttive

EMANA il seguente decreto legislativo:

Titolo I



## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### (Vigilanza cooperativa)

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.

4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Titolo II  
LA REVISIONE COOPERATIVA

Art.2  
(Modalità e soggetti abilitati)

1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. Per gli enti cooperativi che beneficiano delle agevolazioni fiscali o di altra natura, le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni.

3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici Territoriali di Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001 n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici Territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001 n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro:

- a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
- b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non

hanno versato il contributo.

9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

### Art.3

#### (Riconoscimento delle Associazioni)

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione, che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni Nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

## Art.4

### (Oggetto della revisione cooperativa)

1. La revisione cooperativa è finalizzata a :

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, le possibilità di ricambio della classe dirigente e l'ingresso di nuovi soci.
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

## Art.5

### (Conclusione della revisione cooperativa)

1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici Territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.

3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici Territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici Territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici Territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

6. Gli enti cooperativi diffidati, prima dell'accertamento, sono tenuti al pagamento di una integrazione del contributo relativo al biennio in corso, pari al 30 per cento dell'importo, per l'attività di revisione svolta in favore del movimento cooperativo, con le stesse modalità di versamento del contributo stesso.

## Art.6

### (Dichiarazione sostitutiva)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici Territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001 n. 287, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
- b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

6. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.



## Art.7

### (Il revisore di cooperative)

1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, con propri dipendenti.

2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le Amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre Amministrazioni, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con Decreto del Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.

4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti **alle Associazioni** è svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni **stesse**, previa autorizzazione del Ministero.

5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.

7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.

8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

9. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Titolo III  
L'ISPEZIONE STRAORDINARIA

Art.8

(Modalità e soggetti incaricati)

1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n.59.

3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.

## Art.9

### (Oggetto dell'ispezione straordinaria)

1. Le ispezioni straordinarie accertano:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
- c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.

Art. 10

(L'ispettore di cooperative)

1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all'articolo 5:
- a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
  - b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
  - c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
  - d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
  - e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

## Titolo IV

### LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

#### Art. 11

(Enti cooperativi assoggettati)

1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.0000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## Titolo V

### EFFETTI DELLA VIGILANZA

#### Art. 12

#### (Provvedimenti)

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'**adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15 comma 3**, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

2. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi, ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

3. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

4. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1, sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

## Titolo VI

### COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 13 (Disciplina)

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.

3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.

Art. 14  
(Termine per l'attuazione)

1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine per l'adeguamento degli statuti previsto dal comma 1.



Titolo VII  
ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 15  
(Istituzione)

1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici Territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono **definiti** con decreto del Ministro.

## Titolo VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16

(Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato art. 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza".

## Art.17

(Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59)

1. Il comma 6 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1. o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1. assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20."

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva."

## Art.18

### (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

Art. 19

( Norme transitorie )

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo Nazionale di cui all'art. 15 continuano ad applicarsi le disposizioni del capo secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9 e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 21

(Invarianza di spesa)

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.